

## CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO PER MESI 36-

CIG 812744756F

## TRA

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181

– 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona

del dott. Nicola Magrini, nato a Bologna il 06/12/1961, in qualità di Direttore

Generale dell'AIFA, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del

Farmaco, giusta il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020,

## E

Il Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, Codice Fiscale

e Partita IVA 09722490969, nella persona del Sig. Massimo Cosmo, nato a Venezia, il

31/10/1956, Codice Fiscale CSMMSM56R31L736X, in qualità di Procuratore

speciale munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente

citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

## PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto,

il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore e/o Affidatario*, indica il Banco BPM S.p.A., come in epigrafe individuato

e rappresentato, in qualità di Affidatario della procedura per l'affidamento dei servizi

di cassa dell'AIFA per mesi n. 36 (trentasei)- CIG 812744756F, e contraente del

presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. Massimo Cosmo, conferita in data 01/01/2017 dal dott. Giuseppe Castagna, in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante del Banco BPM S.p.A. ed autenticata nella firma dal Notaio Dott. Alessio Porceddu Cilione in Lavagno in data 04/06/2019, rep. n. rep. 2719 del 03/06/2019, e registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Soave il 04/06/2019 al N. 1860 Serie 1T;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Affidatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Affidatario;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. n. ANGP/137773/P del 09/12/2019 come integrata mediante Avviso num. prot. ANGP/2521/P del 10/01/2020 e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso dell'Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica di cui all'Allegato C alla Lettera di Invito presentata dal Fornitore nel corso dell'Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal *Fornitore* in merito in data 20/02/2020, prot. n. 20439-20/02/2020-AIFA-AIFA-A;
  - *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria n. 803799476 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.A. il 12/02/2020 per un importo di € 22.000,00 (ventiduemila/00);
  - *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016*: ISO 9001:2015 in corso di validità rilasciata da Cisiq-Certiquality S.r.l.;
  - n. 1 Dichiarazione in ordine alla titolarità della Polizza Assicurativa n. 390807716 emessa da Generali Italia S.p.A. in corso di validità;
  - n. 1 *Dichiarazione di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione, firmata dal *Fornitore* in merito in data 24/02/2020, prot. n. 22246-25/02/2020-AIFA-AIFA-A;
- b) l'AIFA, con determina n. 163 /del 05/02/2020 ha autorizzato l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per mesi n. 36 (trentasei), previa Indagine di mercato avviata con Lettera di invito num. prot. n. ANGP/137773/P del 09/12/2019;
- c) all'esito dell'Indagine di mercato, l'offerta presentata dall'*Affidatario* è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";
- d) con nota num. prot. 13724-05/02/2020-AIFA-AIFA-P del 05/02/2020 trasmessa in pari data a mezzo pec l'affidamento veniva regolarmente notificato al Banco BPM S.p.A., secondo quanto disposto dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) l'*Affidatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80

del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte

di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato 1 al Bando MePA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”).

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 28 Capitolato Tecnico – Servizi Bancari) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche “Codice”), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dei

servizi oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Affidatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

#### **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di cassa dell'Agenzia per n. 36 (trentasei) mesi.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

L'Agenzia accetta i chiarimenti contenuti nella "Premessa all'Offerta tecnica" contenuta nella predetta Relazione Tecnica del *Fornitore*.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* i servizi migliorativi, offerti in sede di procedura dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA, come puntualmente descritti alle pagg. n. 10, 11, 12 e 13 della *Relazione Tecnica*.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Affidatario*, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

#### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di trentasei (36) mesi decorrenti dalla data del verbale di inizio attività e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le

obbligazioni contrattuali.

Il verbale di inizio attività sarà stilato in contraddittorio tra l'AIFA e il *Fornitore* e dovrà essere sottoscritto entro il termine massimi e perentorio di 20 giorni di calendario dalla data di stipula del presente *Contratto*, salvo diversa determinazione di AIFA.

Per l'inizio dell'attività relativa alla produzione e trasmissione dei flussi POL la decorrenza sarà di 35 giorni dal verbale.

2. Al fine di consentire la continuità dei *Servizi*, negli ultimi 20 (venti) giorni di efficacia del presente *Contratto* ovvero, nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, sempre per un periodo di 20 (venti) giorni di calendario, il Cassiere si impegna a garantire il trasferimento del know-how e delle competenze al personale dell'AIFA o a terzi da questa designati, secondo le indicazioni che verranno impartite da AIFA. Le *Parti* convengono che il corrispettivo per le attività di cui al presente comma è già compreso nell'importo di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera a).

3. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Per la remunerazione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* è previsto quanto segue:

**a) per l'erogazione del servizio di cassa e dei relativi servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico, con la sola esclusione dei servizi di cui alle successive lettere b),**

**c), d), e):** € 132.000,00 (centotrantaduemila/00) oltre IVA a titolo di canone omnicomprendivo del Servizio per i n. 36 mesi di durata contrattuale. Detto importo verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore in sei ratei semestrali posticipati.

**b) per l'esecuzione bonifici in uscita - Area SEPA:**

€ 0,75 (settantacinque/00 centesimi di euro), a titolo di commissione per ciascun bonifico.

Si precisa che tale importo rappresenta l'unico corrispettivo dovuto per il servizio e, pertanto, in merito non sarà riconoscibile al Fornitore alcun importo ulteriore a nessun titolo (es. a titolo di commissioni varie, di servizio, ecc.).

L'importo del corrispettivo che spetterà al Fornitore affidatario per l'esecuzione del predetto servizio, varierà sulla base del numero di bonifici, effettivamente eseguiti. Il Fornitore sarà, infatti, autorizzato ad addebitare sul conto di AIFA la relativa commissione in occasione di ogni singolo bonifico effettuato.

**c) per l'esecuzione bonifici in uscita - Extra SEPA:**

€ 14,00 (quattordici/00), a titolo di commissione per ciascun bonifico .

Si precisa che tale importo rappresenta l'unico corrispettivo dovuto per il servizio e, pertanto, in merito non sarà riconoscibile al Fornitore alcun importo ulteriore a nessun titolo (es. a titolo di commissioni valutarie, di servizio, ecc.), salvo eventuali spese reclamate da banche corrispondenti, che potranno pertanto essere poste a carico dell'AIFA previa esibizione di idonea documentazione a supporto.

L'importo del corrispettivo che spetterà al Fornitore affidatario per l'esecuzione del

predetto servizio, varierà sulla base del numero di bonifici, effettivamente eseguiti. Il

Fornitore sarà, infatti, autorizzato ad addebitare sul conto di AIFA la relativa commissione in occasione di ogni singolo bonifico effettuato.

**d) per il rilascio di carte di credito aggiuntive rispetto alle massimo n. 65 richieste a titolo gratuito nel Capitolato, non è richiesto alcun compenso a titolo di commissione per ciascuna carta di credito ulteriore.**

Precisato che le carte di credito sono tutte a costo zero si evidenzia che il rilascio di quelle aggiuntive resta subordinato alle valutazioni di merito di credito del *Fornitore*.

Resta fermo che per ciascuna carta di credito concessa ad AIFA, l'AIFA provvederà ad emettere gli ordinativi di pagamento a ristoro delle spese effettuate dai Titolari di ciascuna carta, come risultanti dal relativo estratto conto mensile, entro il mese successivo a quello di ricezione dell'estratto conto medesimo.

**Si precisa che l'importo massimo erogabile da AIFA nell'arco dei n. 36 mesi di durata contrattuale per i servizi di cui alle lettere b), c) e d) che precedono, è pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) (oltre IVA se dovuta). Resta fermo che detto importo non costituisce un minimo garantito.**

**e) Tasso Debitore su scoperti/anticipazioni:**

in caso di scoperti/anticipazioni, la cui concessione è subordinata alle valutazioni di merito di credito del Fornitore e previa apposita Determina autorizzativa del Direttore Generale di AIFA, al Fornitore viene riconosciuto un tasso percentuale di spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi (360 gg) pari a 2,9%.

Con apposita Determina autorizzativa del Direttore Generale di AIFA, il Fornitore sarà, quindi, autorizzato ad addebitare, con cadenza annuale, sul conto di AIFA i relativi importi a tale titolo dovuti al Fornitore.



**f) Per quanto concerne il Tasso Creditore su giacenza**, il tasso percentuale di spread

offerto dal Fornitore rispetto al tasso Euribor a 3 mesi (360 gg) è pari a 0%.

**g) Per tutte le forniture e/o servizi migliorativi** di cui all'articolo 2 comma 2 che

precede, non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico di AIFA da corrispondere al Fornitore.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Affidatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Affidatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art.

35 comma 18 del Codice.

6. Il pagamento di quanto dovuto al Fornitore è subordinato alla piena conformità

dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché

al rilascio al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.

102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data

di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del

corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia;

nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di

diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale

dovrà necessariamente recare il relativo CIG 812744756F essere intestata a: Agenzia

Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n.

97345810580 – P.I. n. 08703841000.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA**

**rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split**

**payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto le fatture emesse a far data

dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di

interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti",

nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA

diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto

rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento del canone omincomprendivo di cui al comma 1, lettera a) che precede, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Affidatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Affidatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta,

eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Affidatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Affidatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Affidatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Affidatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Affidatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione

Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione

dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale dell'*AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Affidatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Affidatario*.

#### **Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, *AIFA* nomina la dott.ssa Stefania Cuccagna, quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*, nonché la dott.ssa Francesca Blasi e il dott. Patrizio Melfa quali assistenti del Direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal Decreto di cui all'art. 111, comma 1, primo periodo del Codice.

1. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi*, il dott. Maurizio Zucchetti, il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, intesi quali il personale dell'Istituto Cassiere e/o i fornitori e/o i consulenti e/o i collaboratori di cui lo stesso si avvalga nell'esecuzione del presente appalto.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Affidatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*, ovvero dichiarazione relativa al possesso della medesima contenente l'indicazione delle coperture previste, dei massimali assicurati e della data di scadenza (quesito 21 8/01/2020). Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo

sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Affidatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

1. All'atto della stipula, l'*Affidatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 22.000,00 (ventiduemila/00), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, come ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice,.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.



Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valore sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Affidatario* le penali previste al paragrafo 6.3 del *Capitolato Tecnico* come eventualmente migliorate dal *Fornitore* in sede di *Offerta Tecnica*, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente *Contratto* saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo [procedure.gara@pec.aifa.gov.it](mailto:procedure.gara@pec.aifa.gov.it), le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricevuta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi

in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'affidamento del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore

delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Affidatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Affidatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Affidatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

## **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore*

*contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Affidatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Affidatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto

si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Affidatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Affidatario* dichiara di aver preso visione

- sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc>
- di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Affidatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non

fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Affidatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore*

*contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Affidatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Affidatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

#### **Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso



illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Affidatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Affidatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Affidatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Affidatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Affidatario* possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito

“Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia

di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali

forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*,

prendono atto che:

a) il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari

autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento;

b) i dati personali trattati nell’espletamento dei *Servizi* connessi all’espletamento

delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate,

dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni

contrattuali e all’efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di

sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in

vigore.

3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali che vengono in rilievo nell’ambito

di operatività del presente *Contratto*, secondo i principi di liceità, necessità,

correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del

presente *Contratto*, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in

materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento. Le Parti si

impegnano altresì ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza

del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento

4. L’Affidatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”, nonché dell’art. 32 della legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”. Pertanto, l’Affidatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura e al presente *Contratto*.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Affidatario nei confronti del personale utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto**

1. L’Affidatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all’Affidatario da un regolare rapporto di lavoro per l’intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall’art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L’Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell’esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente

stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'*Affidatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Affidatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Affidatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Affidatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Affidatario* manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Affidatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione

dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Affidatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Affidatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Affidatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

#### **Art. 17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 18 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'*Affidatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Affidatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone

181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 812744756F")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi di Cassa dell'")

- codice tributo: 456T.

2. L'*Affidatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it), di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "**Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_**" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Affidatario*. Esso è redatto su ( \_\_\_\_\_ ) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Affidatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

**BANCO BPM S.p.A.**

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(*Nicola Magrini*)

(*Massimo Cosmo*)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme

collegate, \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ quale \_\_\_\_\_ sostituisce \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

documento cartaceo e la firma autografa)

**" pubblicato sul profilo del committente in data 17/03/2020"**

Dichiarazione dell'*Affidatario* annessa al *Contratto*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale p.t. (*ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:)* Procuratore munito dei necessari poteri dell'*Affidatario*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Affidatario nei confronti del personale

utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

( \_\_\_\_\_ )